

**Ordinanza del presidente del Tribunale 25 novembre 2010
— United Phosphorus/Commissione**

(Causa T-95/09 R III)

(«**Procedimento sommario — Direttiva 91/414/CEE — Decisione riguardante la non iscrizione del napropamide nell'allegato I della direttiva 91/414 — Proroga di un provvedimento di sospensione dell'esecuzione**»)

(2011/C 30/70)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: United Phosphorus Ltd (Warrington, Cheshire, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: sigg.ri L. Parpala e F. Wilman, agenti)

Oggetto

Domanda diretta ad ottenere la proroga del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 7 novembre 2008, 2008/902/CE, concernente la non iscrizione del napropamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 326, pag. 35)

Dispositivo

- 1) Il provvedimento di sospensione dell'esecuzione di cui al punto 1 del dispositivo dell'ordinanza del presidente del Tribunale 28 aprile 2009, causa T-95/09 R, United Phosphorus/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), è prorogato fino al 31 dicembre 2011, e comunque non oltre il giorno dell'adozione della decisione nella causa principale qualora questa intervenga prima di tale data.
- 2) Le spese sono riservate.

Ordinanza del Tribunale 24 novembre 2010 — Concord Power Nordal/Commissione

(Causa T-317/09) ⁽¹⁾

(«**Ricorso di annullamento — Mercato interno del gas naturale — Art. 22 della direttiva 2003/55/CE — Lettera della Commissione con cui si chiede ad un'autorità di regolamentazione di modificare la sua decisione relativa alla concessione di una deroga — Atto non soggetto a impugnazione — Irrricevibilità**»)

(2011/C 30/71)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Concord Power Nordal GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. von Hammerstein, C.-S. Schweer e C. Wünschmann)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: sigg.ri G. Wilms, O. Beynet e B. Schima, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: OPAL NEL Transport GmbH (Kassel, Germania) (rappresentanti: avv.ti U. Quack e O. Fleischmann)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera della Commissione del 12 giugno 2009, inviata alla Bundesnetzagentur (autorità tedesca di regolamentazione) sul fondamento dell'art. 22, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57)

Dispositivo

- 1) Non vi è luogo a statuire sulle domande di trattamento riservato presentate dalla Concord Power Nordal GmbH.
- 2) Il ricorso è respinto.
- 3) La Concord Power Nordal supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 4) La OPAL NEL Transport GmbH supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 267 del 7.11.2009.

Ordinanza del Tribunale 24 novembre 2010 — RWE Transgas/Commissione

(Causa T-381/09) ⁽¹⁾

(«**Ricorso di annullamento — Mercato interno del gas naturale — Art. 22 della direttiva 2003/55/CE — Lettera della Commissione con cui si chiede ad un'autorità di regolamentazione di modificare la sua decisione relativa alla concessione di una deroga — Atto non soggetto a impugnazione — Irrricevibilità**»)

(2011/C 30/72)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: RWE Transgas a.s. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentanti: inizialmente avv.ti W. Deselaers, D. Seeliger e S. Einhaus, successivamente avv.ti W. Deselaers, D. Seeliger, S. Einhaus e T. Weck)